

Contratto Integrativo Aziendale
in applicazione dell'art. 11 del C.C.N.L. 2/11/2022
Area del "Comparto Sanità"
ad oggetto:

**"TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN
DISTACCO SINDACALE: ELEMENTO DI GARANZIA"**

In data 16/10/2024, presso la sede legale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5, sita in Via Fazio n. 30, presso la sala riunioni del 3° piano,

acquisito - come da verbale n. 33 del 4/10/2024 conservato in atti - il parere favorevole del Collegio Sindacale in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria di cui all'art. 40 bis D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. sull'ipotesi di accordo integrativo "trattamento economico del personale in distacco sindacale: elemento di garanzia", siglata il 25/09/2024

la Delegazione trattante di Parte Pubblica, la RSU e le Organizzazioni Sindacali del Comparto in sede di contrattazione integrativa sottoscrivono in via definitiva l'accordo di cui al testo allegato

PARTE PUBBLICA	PARTE SINDACALE
Il Direttore Amministrativo (Presidente) Dott.ssa Maria Alessandra MASSEI FIRMATO IN ORIGINALE	RSU FIRMATO IN ORIGINALE
Il Direttore Sanitario Dott.ssa Pamela MORELLI ASSENTE GIUSTIFICATO	FP CGIL FIRMATO IN ORIGINALE
Il Direttore Sociosanitario Dott.ssa Simonetta LUCARINI ASSENTE GIUSTIFICATO	CISL FP FIRMATO IN ORIGINALE
Il Direttore S.C. Gestione Risorse Umane Dott.ssa Barbara GRAVERINI ASSENTE GIUSTIFICATO	UIL FPL FIRMATO IN ORIGINALE
Il Dirigente Professioni Sanitarie Dott. Franco PIU FIRMATO IN ORIGINALE	FIALS FIRMATO IN ORIGINALE
	NURSIND FIRMATO IN ORIGINALE
	NURSING UP FIRMATO IN ORIGINALE

Accordo integrativo aziendale:

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE: ELEMENTO DI GARANZIA

In data 25/09/2024, alle ore 14:30, presso la sede dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5, sita in Via Fazio n. 30 alla Spezia, le Parti concordano sulla presente Ipotesi di Accordo Integrativo Aziendale definita come segue e procedono alla sua sottoscrizione in via provvisoria, per il successivo invio al Collegio Sindacale (ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 bis D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.).

Le Parti danno preliminarmente atto della seguente normativa in materia di trattamento economico spettante al personale in distacco sindacale:

- art. 19 C.C.N.Q. sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del 4/12/2017, coordinato con le modifiche introdotte dal C.C.N.Q. di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei Comparti e nelle Aree di contrattazione nel triennio 2022 -2024 del 30/11/2023 di seguito riportato:

“1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali.

2. Sino a quando i prossimi contratti collettivi nazionali non avranno stabilito una diversa disciplina, rimangono ferme tutte le norme previste dai C.C.N.L. vigenti, nonché, per gli ambiti ove lo stesso sia ancora in vigore, dall'art. 7, comma 2 (Trattamento economico) del C.C.N.L. Quadro transitorio stipulato il 26 maggio 1997.

3. In caso di distacco ai sensi dell'art. 8, comma 3 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali), al dirigente sindacale è garantito:

- il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

- i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico.

4. In caso di fruizione di permessi sindacali, i compensi legati alla produttività comunque denominati nei vari comparti o la retribuzione di risultato per i dirigenti spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati stessi verificati a consuntivo.

5. (...).”

- art. 11 C.C.N.L. 2/11/2022 rubricato “Trattamento economico del personale in distacco sindacale” che testualmente recita:

“1. Il trattamento economico del personale in distacco sindacale si compone:

a) di stipendio, assegni personali e RIA in godimento, differenziali economici di professionalità, indennità di incarico, indennità di qualificazione professionale, indennità di specificità infermieristica, indennità di tutela del malato e promozione della salute, indennità professionale specifica;

b) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali e del Fondo premialità e condizioni di lavoro con esclusione delle voci di cui alla lettera a) a carico dei fondi, delle indennità per condizioni di lavoro (turno, notturno, Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi, rischio radiologico), bilinguismo, polizia giudiziaria, pronta disponibilità, compensi per le ore di straordinario, misure di welfare integrativo, prestazioni aggiuntive e trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 102 comma 3 lett. d) (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e di cui all'art. 103 comma 5 lett. d) (Fondo premialità e condizioni di lavoro).

2. Le misure percentuali dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), sono definite in sede di contrattazione integrativa ed il relativo onere è posto a carico dei rispettivi fondi di riferimento. La natura delle voci retributive che compongono l'elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto. Non si determinano pertanto nuovi o maggiori oneri.

3. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore, la cui attivazione sia avvenuta prima del 2019 la percentuale di cui al comma 1, lett. b) è applicata al valore medio nell'anno 2018 delle voci retributive di cui al comma 1, lett. b) corrisposte a carico dei rispettivi fondi di riferimento.

4. In caso di distacco part-time o frazionato, l'elemento di garanzia è riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco.

5. La disciplina di cui al presente articolo è applicata dalla data di decorrenza della contrattazione integrativa di cui ai commi 2 e 3, successiva a quella di sottoscrizione. (...)"

Le Parti concordano quindi

di individuare la misura percentuale dell'elemento retributivo (cd. elemento di garanzia) spettante al personale in distacco sindacale nel 90% .

Tale percentuale, come disposto dal C.C.N.L., sarà applicata alle voci retributive di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 11 C.C.N.L. 2/11/2022 conseguite dal distaccato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco.

Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del C.C.N.L. e la cui attivazione sia avvenuta prima del 2019, la percentuale sopra individuata sarà applicata al valore medio nell'anno 2018 delle voci retributive di cui al comma 1, lett. b) corrisposte a carico dei rispettivi fondi di riferimento

Gli effetti giuridici ed economici del presente accordo integrativo decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione in via definitiva. L'accordo definitivamente sottoscritto conserva la propria efficacia fino al termine dell'attuale mandato conferito al Direttore Generale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 con D.G.R. 1367 del 27/12/2023 (*id est* fino al 31/12/2025).

Qualora una delle Parti intendesse rivederne i contenuti, sia totalmente che parzialmente, si applicano:

- il comma 3 dell'art. 10 del C.C.N.L. alla parte sindacale,
- il recesso alla parte datoriale. Il recesso unilaterale configura una causa estintiva ordinaria del contratto.

L'accordo, una volta sottoscritto dalle parti negoziali in via definitiva, non necessita di ulteriori atti di recepimento ed è immediatamente esecutivo. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale da parte dell'Azienda con idonee forme di pubblicità.

Per tutto quanto non previsto, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e/o il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto,

La Delegazione trattante di parte datoriale:

Direttore Amministrativo (Presidente), Maria Alessandra MASSEI	ASSENTE GIUSTIFICATO
Direttore Sanitario, Pamela MORELLI	FIRMATO IN ORIGINALE
Direttore Sociosanitario, Simonetta LUCARINI	ASSENTE GIUSTIFICATO
Direttore S.C. Gestione Risorse Umane, Barbara GRAVERINI	FIRMATO IN ORIGINALE
Dirigente Professioni Sanitarie, Franco PIU	FIRMATO IN ORIGINALE

La Delegazione trattante di parte sindacale:

RSU	ALESSANDRA GUAZZETTI	FIRMATO IN ORIGINALE
FP CGIL	GIORGIA CARROZZO	FIRMATO IN ORIGINALE
CISL FP	SALVATORE CURRENTI	FIRMATO IN ORIGINALE
UIL FPL	MASSIMO BAGAGLIA	FIRMATO IN ORIGINALE
FIALS	LUCIANA TARTARELLI	FIRMATO IN ORIGINALE
NURSIND	MARCO ANDREINI	FIRMATO IN ORIGINALE
NURSING UP	DONATELLA RICCIO	FIRMATO IN ORIGINALE